

Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti - Stralcio - Testo vigente)

Il decreto-legge è stato abrogato dall'articolo 56 del Dlgs 22/1997, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinque e 14, comma 1.

Il testo è coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441.

Tutte le modifiche di carattere aggiuntivo sono evidenziate in **neretto**; le soppressioni sono evidenziate con ~~barra~~ sulle singole parti del testo.

Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361

(Gazzetta ufficiale 1 settembre 1987 n. 203)

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Emana

il seguente decreto:

Articolo 1

1. I Comuni, i consorzi di Comuni e le Comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature fisse per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento sono a carico dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla Regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto. Entro i successivi quindici giorni le Regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti, i costi previsti e tutti gli elementi utili per la ripartizione tra le Regioni dei fondi disponibili. Tale ripartizione dovrà essere adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni.

3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione dei progetti, la Regione, o altro Ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto. Entro i successivi trenta giorni, la Regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e alla Cassa depositi e prestiti l'elenco delle priorità delle domande presentate dai soggetti di cui al comma 1.

4. L'approvazione del progetto di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.

5. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, esistenti alla data del 31 dicembre 1986 ed appartenenti a soggetti che non rientrano tra quelli indicati al comma 1, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del progetto, inoltrano le richieste di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per l'avvio immediato dell'istruttoria, nonché alle Province per conoscenza. In mancanza della definizione dell'ordine di priorità di cui al comma 3, le richieste di mutuo vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. I lavori di adeguamento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte a identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma primo, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

8. Allo scadere del nono mese dall'inizio dei lavori, i soggetti di cui ai commi 1 e 5 presentano alla Provincia e alla Regione una relazione analitica sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto dei tempi di ultimazione fissati dal

presente decreto.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Giacimenti ambientali".

Articolo 1

1. I Comuni, i consorzi di Comuni e le Comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi.

Articolo 1-bis

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 1, presentano alle Regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

2. Entro i successivi novanta giorni la Regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. Entro ulteriori trenta giorni, la Regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

4. Il ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di lire 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.

Articolo 1-ter

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.

2. Le Regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis.

4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità .

Articolo 1-quater

1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi da loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, prima comma, lett. b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

2. La Provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi a progetti approvati riferendo semestralmente alla Regione.

Articolo 1-quinquies

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali" e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".

(omissis)

Articolo 14

1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.